

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di essere cointestataria di un conto corrente sul quale venivano accreditate mensilmente le quote della pensione del marito, cointestatario del conto, per circa € 1.400,00.

Faceva presente che da tale rapporto, ogni primo giorno lavorativo del mese veniva disposto un giroconto, di importo analogo alla pensione del marito, verso un conto corrente personale intestato unicamente a lei ed intrattenuto presso l'intermediario. Precisava pure che il coniuge fosse stato assoggettato a procedura concorsuale di liquidazione giudiziale il 25.01.2024.

Osservava che in data contabile e valutaria 28.03.2024 l'intermediario avesse eseguito un bonifico di € 2.824,86 a favore della procedura concorsuale riferita al marito, nonostante il saldo disponibile fosse inferiore e che – a seguito di tale operazione – il conto corrente avesse registrato un saldo negativo di € 1.394,99.

Soggiungeva di aver ricevuto dall'intermediario una richiesta di pagamento pari ad € 1.668,52 quale saldo negativo del conto cointestato, comprensivo di commissioni e oneri maturati, che considerava illegittima poiché il rapporto bancario avrebbe dovuto essere estinto il 26.01.2024, data di pubblicazione della sentenza di apertura della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 183 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; riteneva, infatti, che a fronte delle richieste della curatela, l'intermediario avrebbe dovuto corrispondere solo la metà del saldo esistente alla data di estinzione del conto, nei limiti dell'effettiva disponibilità.

Contestava che l'intermediario avesse anticipato alla curatela somme eccedenti la disponibilità, legittimando indebitamente una pretesa nei confronti del cliente, che avrebbe potuto essere legittimamente inoltrata solo dalla curatela.

Affermava che la richiesta di pagamento avanzata dall'intermediario, rivolta unicamente a lei e per l'intero saldo negativo, integrasse un possibile tentativo di recupero del credito al di fuori del concorso, considerato che l'istituto ha consentito movimentazioni dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, ottenendo così un pagamento extra-concorsuale;

Chiedeva, pertanto, l'accertamento negativo del credito vantato nei suoi confronti.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, posto che la domanda richiedesse l'accertamento della pretesa infondatezza dell'intimazione di pagamento del saldo debitore del conto corrente, ritenuta conseguenza di un'applicazione non corretta dell'art. 183 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e implicasse un'attività di valutazione giuridica e consulenziale che esula dalle funzioni del Collegio; rilevava pure che la domanda comportasse l'emissione di una decisione di *facere* specifico, con incidenza sulle obbligazioni contrattuali relative al rapporto di conto corrente, preclusa all'Arbitro.

Nel merito, precisava che la liquidazione giudiziale riferibile alla controparte del rapporto cointestato fosse stata iscritta nel registro imprese il 26.01.2024, data dalla quale erano scaturiti gli effetti dello scioglimento automatico del rapporto ai sensi dell'art. 183 CCII; sottolineava, dunque, di aver disposto – il 28.03.2024 su richiesta del curatore – un bonifico di € 2.824,86 a favore della procedura, somma corrispondente alle pensioni accreditate dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e dunque da restituire alla massa.

Evidenziava che l'esposizione debitoria del conto fosse derivata dal giroconto di € 1.440,00 effettuato in data 01.02.2024 dalla cliente verso il proprio conto personale, operazione successivamente riconosciuta alla procedura concorsuale; contestava quanto assunto dalla ricorrente, osservando che le somme devono essere interamente rimesse al curatore e il riparto non può basarsi sulla presunzione interna di contitolarità, superabile dalla titolarità effettiva delle provviste. Soggiungeva di non disporre di facoltà di trattenere somme per conto proprio ai sensi dell'art. 183 CCII, salvo patto di compensazione opponibile alla procedura.

Riteneva sussistente la propria carenza di legittimazione passiva, posto che le domande sollevate dalla ricorrente in ordine all'applicazione del CCII dovessero essere spiegate nei confronti della curatela, nonché – per i profili relativi alla destinazione degli accrediti post-liquidazione – all'ente erogatore delle pensioni, le cui modalità operative avevano determinato la dinamica contabile contestata.

Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto nel merito.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava la ricorrente, la quale precisava che la domanda proposta riguardasse la pretesa di pagamento derivante dall'annotazione a debito dell'importo di € 2.824,86 versato dall'intermediario alla curatela in data 28.03.2024, operazione eseguita quando il conto risultava già estinto *ex lege*, dalla quale era scaturito un saldo negativo di € 1.394,99 poi richiesto per € 1.668,52.

Ribadiva che il rapporto di conto corrente dovesse considerarsi estinto *ex lege* in data 26.01.2024 ai sensi dell'art. 183 CCII, con la conseguenza che l'intermediario avrebbe dovuto restituire alla curatela la metà dell'importo disponibile su tale data nonché degli importi successivamente accreditati, nei limiti delle somme residue alla data della richiesta o dell'estinzione del conto.

Sosteneva che – in presenza dei prelievi successivi al 26.01.2024, eseguiti in buona fede – l'intermediario avrebbe dovuto limitarsi a informare la curatela, unico soggetto legittimato a richiedere eventuali restituzioni, rispetto al quale aveva solo funzione di mero custode del deposito e non di

esattore per conto della procedura; ad avviso della ricorrente, dunque, un eventuale pagamento all'intermediario determinerebbe un indebito soddisfacimento del credito dell'intermediario al di fuori del concorso, in violazione della *par condicio creditorum*.

Le repliche della ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale osservava che la stessa indicazione di soluzioni operative o interpretative della disciplina concorsuale confermasse la natura impropria della domanda.

Reiterava le proprie deduzioni in merito alla correttezza del proprio operato rispetto alla curatela, nei cui confronti la restituzione delle somme oggetto di contestazione era stata eseguita in conformità alla richiesta puntuale del curatore della liquidazione giudiziale, trattandosi di importi riferibili esclusivamente all'altro cointestatario in quanto riconducibili alle pensioni di sua pertinenza, dovendosi peraltro considerare superata la presunzione di contitolarità delle somme sulla base della documentazione prodotta e della costante giurisprudenza di legittimità.

Riteneva, pertanto, l'intimazione di pagamento rivolta alla cliente pienamente legittima alla luce della diligenza della propria condotta e della correttezza delle operazioni eseguite.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa all'accertamento negativo del credito asseritamente vantato dall'odierno resistente in conseguenza dell'intimazione relativa al saldo negativo di un conto corrente cointestato fra la ricorrente e il coniuge, quest'ultimo socio accomandatario di una società in accomandita semplice successivamente assoggettata a liquidazione giudiziale. La procedura è stata aperta con sentenza del Tribunale competente in data 25 gennaio 2024 e pubblicata nel registro delle imprese il giorno successivo.

A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della S.a.s., il coniuge della ricorrente – in quanto socio illimitatamente responsabile – è stato attratto nella procedura, con conseguente applicazione nei suoi confronti delle norme concernenti lo scioglimento dei rapporti pendenti. In conseguenza della richiesta della curatela (versata in atti), la banca ha disposto in favore di questa il pagamento di € 2.824,86 corrispondenti alle somme pervenute sul conto dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, poiché esso continuava a ricevere gli accrediti pensionistici riferibili al suddetto cointestatario.

L'operazione ha determinato un saldo negativo pari ad € 1.394,99, successivamente oggetto di intimazione di pagamento rivolta alla ricorrente per € 1.668,52, con l'aggiunta di oneri e spese, di cui per l'appunto la ricorrente chiede l'accertamento negativo.

L'intermediario, dal canto suo, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto una molteplicità di aspetti: in primo luogo perché la questione sollevata richiederebbe una valutazione in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; inoltre perché essa si sostanzierebbe in una domanda di carattere consulenziale e avrebbe ad oggetto la richiesta di un *facere* specifico. Da ultimo, ha pure evidenziato un profilo di carenza di legittimazione passiva, ritenendo di non essere il soggetto obbligato a provvedere all'eventuale restituzione delle somme richieste dalla ricorrente.

A parere del Collegio, appare sufficiente limitarsi all'esame della prima eccezione, atteso il suo carattere assorbente, la quale deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Le doglianze della ricorrente pongono al Collegio una serie di interrogativi che attengono non soltanto alla contabilizzazione dell'operazione del 28.03.2024, ma anche alla ricostruzione degli effetti dello scioglimento *ex lege* del conto corrente alla data di apertura della liquidazione giudiziale, alla natura delle somme accreditate successivamente, alla loro riferibilità patrimoniale e, soprattutto, alla legittimità e all'estensione del potere esercitato dal curatore con l'istanza indirizzata all'intermediario.

L'istanza del curatore, regolarmente prodotta in atti, costituisce al riguardo un elemento centrale: essa documenta che la condotta dell'intermediario è stata posta in essere quale esecuzione di una richiesta proveniente dall'organo della procedura, con la conseguenza che la valutazione della sua correttezza non pare poter prescindere da un accertamento preliminare sulla titolarità delle somme e sulla riconducibilità delle stesse alla massa attiva.

In altri termini, l'indagine richiederebbe una serie di accertamenti che si collocano nell'ambito della giurisdizione concorsuale, dovendosi necessariamente stabilire se e da quale momento il conto corrente debba considerarsi sciolto *ex lege* ai sensi dell'art. 183 CCII, ricostruendo gli effetti della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; determinare la natura giuridica delle somme accreditate sul conto dopo tale data, verificando se esse appartengano nel loro complesso alla massa attiva o se debba applicarsi una ripartizione tra i cointestatari fondata sulla presunzione di contitolarità o sul suo superamento; accertare se il curatore fosse legittimato a richiedere all'intermediario l'integrale rimessione degli importi e, correlativamente, se l'intermediario fosse tenuto a dare esecuzione all'ordine indipendentemente dalla disponibilità del conto al momento dell'operazione; verificare se eventuali prelievi effettuati dalla ricorrente dopo l'apertura della procedura possano rilevare ai fini di un'azione restitutoria spettante esclusivamente alla curatela e quali effetti tali prelievi producano sul saldo cristallizzato ed, infine, chiarire se l'annotazione a debito di cui si controverte costituisca un effetto indiretto dell'applicazione della normativa concorsuale o una scelta imputabile all'autonoma gestione del rapporto da parte dell'intermediario.

Rispetto a tali valutazioni, ancorché – come pure sostenuto dalla ricorrente – appaia *prima facie* possibile in astratto scrutinare la condotta dell'intermediario, deve comunque essere ribadito un principio già affermato in molteplici occasioni da questo Collegio, il quale ha avuto modo di chiarire che la competenza dell'ABF non si estende ai casi in cui l'accertamento richiesto implichi la verifica di previsioni concorsuali o l'applicazione di principi fallimentari.

Deve essere, pertanto, affermato un difetto di competenza per materia del Collegio, in quanto le contestazioni sollevate dalla ricorrente, pur formalmente rivolte all'intermediario e riferite a una specifica operazione sul conto corrente, coinvolgono profili che si collocano nell'ambito della disciplina concorsuale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE